



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Cassia, esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2574/2018** promossa da:

NICOLA FORMISANO, con l'avv. **ELISABETTA ZACCARIA**

RICORRENTE

contro

HIS VIGILANZA S.R.L

RESISTENTE CONTUMACE

Fatto e diritto

1. Rilevato che con ricorso ritualmente notificato Formisano Nicola cita in giudizio la società H.I.S. Vigilanza S.r.l. lamentando il mancato pagamento da parte di quest'ultima del complessivo importo di € 4697,05 a titolo di differenze retributive, di cui € 3.094,38 a titolo di TFR;
2. Rilevato che parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa, espone che: la



resistente è una società che fornisce a terzi servizi di vigilanza privata; che veniva assunto a far data dal 01.05.2015 da HIS VIGILANZA S.R.L, giusto l'intervenuto regolare cambio appalto H3G SPA di Trezzano S/N (MI) del 24.04.2015, tenutosi con l'uscente società TRE COM SECURITY SRL, come si evince dal verbale di accordo di cambio appalto (doc. n. 1); che veniva assunto a tempo indeterminato per lo svolgimento di mansioni di Guardia Giurata, con la qualifica di operaio e con l'inquadramento al 4° livello CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. n.2), con obbligo per la società di rinegoziare il livello da 4° a 4° super, come da buste paga (doc. n. 3); che dal 01.07.2015 veniva inquadrato nel 4° livello super in luogo del 4° livello, ma nonostante ciò la convenuta non aveva riconosciuto i due scatti di anzianità che il lavoratore aveva maturato nel corso del rapporto di lavoro; che il rapporto di lavoro è cessato il 01.10.201; che dalla cessazione del rapporto di lavoro a tutt'oggi il ricorrente non aveva percepito dalla HIS VIGILANZA il TFR;

3. Rilevato che parte resistente, ritualmente citata, rimaneva contumace nel giudizio;
4. Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento;
5. Rilevato infatti che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio risulta provato dalla documentazione in atti (cfr. docc. n. 2) risultando altresì documentalmente provato il dedotto cambio appalto nonché l'impegno contrattualmente assunto dall'impresa subentrante nell'appalto in punto di anzianità di servizio come da busta paga inoltrate dall'azienda uscente TRE COM SECURITY Srl, a partire dal 06.12.2010 (cfr. doc. n.1);
6. Rilevato che la prova dell'esatto adempimento dell'obbligazione retributiva grava sul datore di lavoro e ritenuto che detta prova non sia stata fornita nel caso di specie, stante la contumacia della resistente;
7. Ritenuta la correttezza dei conteggi in atti, che hanno trovato riscontro nel dato sul TFR contenuto nel CUD 2017 esibito in giudizio all'udienza odierna, e ciò



dovendosi tenere in considerazioni le maggiorazioni sul TFR connesse alla spettanza delle ulteriori pretese di cui al presente giudizio;

8. Ritenuto pertanto che il ricorso vada accolto nei termini di cui al dispositivo con le conseguenze di legge in ordine alle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a pagare al ricorrente l'importo di € 4.697,05 a titolo di differenze retributive, di cui € 3.094,38 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dovuto al dì del saldo.

Condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 1.900,00 per compensi, oltre spese generali 15% i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente

Milano, 11/05/2018

Il Giudice
Maria Grazia Cassia

